



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 (RS 818.101.26); Modifica dell'8 settembre 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19)

Entrata in vigore della modifica: 13 settembre 2021

Art. 6 cpv. 2 lett. f e g nonché cpv. 3 e 4

A seguito dell'estensione della limitazione dell'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato in caso di manifestazioni, in luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club nonché in altre strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico, devono essere adeguate di conseguenza le *lettere f e g*. Dato l'obbligo del certificato, in questi settori non sarà più necessario portare la mascherina nei luoghi chiusi.

Poiché è altresì previsto di limitare l'accesso ai luoghi chiusi di stabilimenti balneari (incl. bagni termali e parchi acquatici) alle persone a partire dai 16 anni in possesso di un certificato e che quindi, in linea generale, non sarà più obbligatorio portare la mascherina al chiuso, il *capoverso 3* può essere abrogato.

Il *capoverso 4* è abrogato. Pertanto d'ora in avanti, nelle strutture accessibili al pubblico e alle manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato, tutte le persone attive sul posto che non hanno un rapporto di lavoro con il gestore o l'organizzatore devono esibire obbligatoriamente un certificato. Questo concerne soprattutto gli ausiliari e gli altri collaboratori.

Ai lavoratori si applica l'articolo 25. Il *capoverso 2^{bis}* appena inserito spiega che il datore di lavoro può verificare il possesso del certificato se questo serve a stabilire misure di protezione opportune. In proposito si dovrà prendere in considerazione che l'accesso a determinate strutture o manifestazioni è limitato a persone con un certificato. Le misure correlate per i lavoratori a contatto con i clienti devono garantire anche la protezione degli ospiti o dei visitatori, considerato che in questo caso l'obbligo della mascherina o del certificato è prioritario. Tuttavia, d'ora in avanti il datore di lavoro potrà ordinare le relative prescrizioni individualmente e non più a tutti i lavoratori a contatto con i clienti.

Art. 12 cpv. 1, 2 e 3

Cpv. 1: d'ora in avanti, i luoghi chiusi di strutture della ristorazione, bar e club in cui la consumazione avviene sul posto dovranno restare accessibili soltanto alle persone a partire dai 16 anni in possesso di un certificato (*lett. a*). Questo obbligo si applica anche ai ristoranti e ai bar degli alberghi. Di conseguenza, oltre all'elaborazione e all'attuazione di un piano di protezione secondo l'articolo 10 *capoverso 3*, non saranno adottate ulteriori misure, come per esempio l'obbligo della mascherina anche quando non si consuma al tavolo. Gli ospiti di luoghi chiusi di strutture della ristorazione potranno così, per esempio, andare al buffet o ai servizi igienici senza portare la mascherina. Il

controllo del possesso o meno del certificato dovrà essere effettuato all'entrata (in particolare in caso di self-service) o al più tardi al momento del primo contatto del personale di servizio con i clienti al tavolo; questo può influire sulla regolamentazione sul posto quanto all'obbligo di portare la mascherina lungo il tragitto dall'entrata al posto a sedere. Il gestore deve garantire che queste misure siano attuate in modo mirato e coerente. Se un gestore offre il take-away, i clienti che provvedono soltanto al ritiro del cibo ordinato potranno essere ammessi nel settore adibito al ritiro senza presentare il certificato; sono, tuttavia, tenuti a portare la mascherina e, per quanto possibile, a rispettare la distanza obbligatoria. È consentito anche il servizio in camera nelle aziende alberghiere, affinché gli ospiti possano consumare i pasti nelle loro camere.

I gestori devono poter decidere liberamente se limitare o meno l'accesso anche per le aree esterne. In assenza di una limitazione, resteranno valide le prescrizioni finora vigenti, ossia tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci (*lett. b*). Se nelle aree esterne l'accesso non sarà limitato alle persone con certificato, queste persone potranno usufruire anche dei servizi igienici nei luoghi chiusi, ma dovranno portare la mascherina.

A seguito dell'obbligo del certificato nei luoghi chiusi, il *capoverso 2* può essere abrogato.

Capoverso 3: sono state inserite due deroghe all'obbligo del certificato: pertanto nel quadro delle strutture della ristorazione in strutture sociali, come per esempio nelle mense per i poveri o nei dormitori pubblici, nonché nella zona di transito degli aeroporti accessibile solo ai passeggeri muniti di biglietto, non si applicherà una limitazione dell'accesso. Si può presumere che non tutti i passeggeri dispongano di un certificato COVID svizzero o di un certificato riconosciuto.

I gestori di servizi di ristorazione di questi settori devono invece prevedere misure di protezione adeguate, specifiche per la situazione, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o gruppi di ospiti e l'obbligo di stare seduti durante la consumazione.

Queste regole si applicano anche alle mense aziendali; sono considerate tali le mense in cui vengono servite unicamente le persone che lavorano nell'azienda interessata. La disposizione di cui al *capoverso 3*, applicabile specificatamente alle cantine aziendali, è di conseguenza abrogata e sostituita dalla nuova disposizione.

L'applicabilità dell'obbligo di portare la mascherina al momento di alzarsi da tavolo deve essere decisa conformemente alla situazione specifica. Nelle strutture della ristorazione questo è opportuno nei luoghi chiusi dei centri di consulenza sociali nonché nella zona di transito degli aeroporti.

Articolo 13

Cpv. 1: come finora, le discoteche e le sale da ballo potranno aprire soltanto se limiteranno l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. Nella pratica è emerso che a causa degli spazi solitamente ristretti e della forte affluenza di pubblico, il rischio di un evento di super-spreading in queste strutture non debba essere sottovalutato, malgrado l'obbligo del certificato, fintanto che tra i clienti ci sarà una gran parte di persone testate. Per facilitare un eventuale tracciamento dei contatti nel caso in cui, malgrado l'obbligo del certificato, un cliente, per esempio di una discoteca, risulti successivamente positivo al test della COVID-19, queste strutture dovranno in futuro anche registrare i dati di contatto degli ospiti.

Cpv. 2: d'ora in avanti, anche le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e spor-

tive accessibili al pubblico che aprono ai visitatori non soltanto le aree esterne dovranno limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. Si tratta per esempio di musei, sale cinematografiche, biblioteche, sale da bowling, escape room, centri di fitness, ma anche strutture per il tempo libero, come zoo o per esempio il museo dei trasporti di Lucerna, in cui i visitatori possono passare dalle aree interne a quelle esterne e viceversa. Se le biglietterie e i servizi igienici sono gli unici locali al chiuso e il pubblico si trova altrimenti esclusivamente all'aperto, la struttura continuerà a essere considerata come struttura dotata unicamente di aree esterne. Nell'obbligo del certificato non rientrano le strutture alberghiere (tuttavia, nelle annesse strutture della ristorazione varrà l'obbligo del certificato, tranne che per il servizio di pasti e bevande preparati per il servizio in camera). Inoltre, non vi rientrano neppure le offerte click&collect come per esempio nelle biblioteche, anche se in questi casi il ritiro (analogamente a quanto succede nelle strutture della ristorazione in cui si offrono anche servizi takeaway) deve essere organizzato in modo che il tempo di attesa sia limitato allo stretto necessario e si applichino ulteriori misure di protezione (obbligo della mascherina, distanza obbligatoria).

Segnatamente per persone vaccinate o guarite, la presentazione del certificato presso strutture che emettono abbonamenti personalizzati (p. es. centri fitness) è per principio ammissibile. È di responsabilità del gestore verificare periodicamente la validità del certificato (integrato), soprattutto in relazione a una sua eventuale revoca.

Art. 14

In futuro, le manifestazioni in luoghi chiusi potranno continuare a svolgersi soltanto limitando l'accesso alle persone con un certificato (per le deroghe, cfr. art. 14a). Per le manifestazioni all'aperto questa limitazione dovrà restare facoltativa, purché non si tratti di grandi manifestazioni. Per manifestazioni all'aperto che non richiedono il certificato dovranno restare valide le prescrizioni finora vigenti (cpv. 1). Anche le manifestazioni private all'aperto con al massimo 50 persone resteranno ammesse purché siano rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il comportamento (cpv. 2), a meno che non si svolgano in spazi privati (giardino ecc.) o nello spazio pubblico (p. es. strutture per grigliate). Se vi partecipano più di 50 persone oppure si svolgono in aree esterne di strutture accessibili al pubblico, si applicano le regole generali valide per le manifestazioni.

Art. 14a

Per principio, tutte le manifestazioni in luoghi chiusi dovranno soggiacere imperativamente all'obbligo del certificato. Per motivi di proporzionalità, solo le strutture definite di seguito dovranno esserne esentate.

Cpv. 1: piccole manifestazioni, con al massimo 30 persone che si incontrano regolarmente nello stesso gruppo e sono conosciute dall'organizzatore, potranno continuare a svolgersi anche senza l'obbligo del certificato (*lett. a*). Questo è il caso, per esempio, degli incontri di associazioni, ma anche di cori o gruppi di yoga, che si esercitano o praticano negli stessi gruppi. Le restanti prescrizioni dovranno restare invariate (limitazione ai due terzi della capienza, obbligo della mascherina secondo l'articolo 6 e mantenimento della distanza obbligatoria nel limite del possibile, cfr. *lett. c e d*). Soltanto la consumazione di cibi e bevande sarà vietata, dato che l'obbligo del certificato è previsto per la consumazione nei luoghi chiusi di strutture della ristorazione e che l'obbligo della mascherina vale in linea generale nei luoghi chiusi (*lett. e*). Natural-

mente, come avviene sui trasporti pubblici, malgrado l'eventuale obbligo della mascherina o nell'ambito di un allenamento in palestra, si potrà per esempio bere e mangiare qualcosa velocemente senza che ciò sia esplicitamente disciplinato.

Cpv. 2: anche per lo svolgimento in una cerchia ristretta di manifestazioni religiose (incluse le feste di matrimonio e le funzioni religiose), funerali e riti funebri, manifestazioni nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità (p. es. matrimoni civili, procedure di conciliazione e giudiziarie o esami di guida teorici condotti dai servizi di circolazione) nonché in caso di manifestazioni per la formazione dell'opinione politica (p. es. assemblee di delegati e di partiti) non dovrà valere l'obbligo del certificato alle condizioni quadro di cui al capoverso 1, soprattutto per considerazioni legate ai diritti fondamentali. Soltanto le lettere a e b non si applicano, ossia in questo caso non dovrà trattarsi di un'associazione o di un gruppo fisso, i cui membri sono conosciuti dall'organizzatore. Tuttavia, dovranno essere registrati i dati di contatto per poter garantire comunque l'eventuale tracciamento dei contatti. Anche la partecipazione di al massimo 50 persone (invece delle 30 secondo il capoverso 1) dovrà essere consentita. Per tali manifestazioni con più di 50 persone sarà tuttavia previsto anche l'obbligo del certificato, che costituisce una misura molto meno restrittiva di un eventuale divieto; anche in relazione ai diritti fondamentali interessati (in particolare la libertà di credo e di coscienza), l'estensione dell'obbligo del certificato è da considerarsi una misura proporzionata alla luce dell'attuale forte crescita delle ospedalizzazioni.

Cpv. 3: a titolo di privilegio, le manifestazioni private in luoghi chiusi (eventi all'interno di cerchie familiari e di amici), che si tengono in spazi privati o non si svolgono in locali accessibili al pubblico, potranno continuare a svolgersi se vi parteciperanno al massimo 30 persone e saranno rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il comportamento. Se a simili eventi partecipa un numero superiore di persone o se questi si tengono in strutture accessibili al pubblico come ristoranti o spazi in locazione accessibili al pubblico, si applicano le regole generali valide per le manifestazioni (obbligo del piano di protezione e limitazione dell'accesso alle persone con certificato).

Art. 15 cpv. 1^{bis}

Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club che accolgono ospiti nel quadro di grandi manifestazioni all'aperto con obbligo del certificato, quest'ultimo dovrà valere anche per le loro aree esterne, per esempio stand take-away o esercizio di bar in occasione di grandi festival.

Art. 18

A causa della forte affluenza di pubblico e dei conseguenti rischi di trasmissione, d'ora in avanti anche alle fiere specialistiche e aperte al pubblico, che non si svolgono esclusivamente all'aperto, si dovrà limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato (*lett. a*). In caso contrario, è tuttora previsto che l'organizzatore rediga un piano di protezione (*lett. b*) e, a seconda delle dimensioni della fiera, richieda un'autorizzazione cantonale (*lett. c*).

Art. 19a

Cpv. 1: attualmente, nel quadro delle attività accademiche, ossia quelle destinate all'insegnamento nell'ambito dello studio di bachelor e di master nelle università, si applica unicamente l'obbligo di portare una mascherina facciale. In vista dell'inizio degli studi nel settore terziario, i Cantoni e le istituzioni del settore universitario stanno valutando se limitare l'accesso all'insegnamento in presenza degli studi di bachelor e di master nonché del dottorato (primo, secondo e terzo livello di studio; cfr. art. 4 dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere; RS 414.205.1) agli studenti con un certificato. Questa valutazione comprende, oltre ad aspetti legati alla praticabilità, anche la legittimità di una simile limitazione alla luce del mandato di insegnamento pubblico e della disponibilità di sufficienti basi legali per il trattamento dei dati necessarie per il controllo dei certificati. Se viene introdotta una limitazione dell'accesso, si può derogare all'obbligo di portare una mascherina facciale. In questo caso si applica unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10 capoverso 3.

Nelle istituzioni del settore universitario secondo la presente disposizione sono compresi tutti gli istituti accademici privati e di diritto pubblico della Svizzera, tra cui tutte le università, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche o gli istituti universitari e gli istituti delle scuole universitarie professionali sostenuti dalla Confederazione e/o dai Cantoni nonché gli istituti accademici finanziati esclusivamente con fondi privati.

Cpv. 2: se non sussiste l'obbligo del certificato, oltre all'obbligo di portare la mascherina si applica una limitazione della capienza.

Alle offerte delle istituzioni del settore universitario che esulano dalle attività d'insegnamento menzionate (p. es. nei settori del perfezionamento, dei servizi e della ricerca) e a tutte le offerte di formazione di altre strutture si applicano le regole valide per le manifestazioni di cui all'articolo 14 e segg. La scuola dell'obbligo e il livello secondario II restano interamente di responsabilità dei Cantoni.(cfr. art. 2 cpv. 2).

Art. 20 lett. d ed e

Nei luoghi chiusi, anche le attività sportive e culturali devono poter essere svolte solo da persone a partire dai 16 anni con un certificato (*lett. d*). Ciò corrisponde alla limitazione all'accesso ai luoghi chiusi di strutture dei settori dello sport e della cultura. Pertanto, in futuro anche nei centri fitness l'allenamento di persone a partire dai 16 anni sarà possibile solo se saranno in possesso di un certificato. Da questa restrizione dovranno essere esentati in particolare gli allenamenti o le prove con al massimo 30 persone di associazioni o di altri gruppi costituiti da una cerchia fissa di persone (p. es. gruppi di allenamento fissi o formazioni musicali) Se i gruppi si allenano in spazi separati tra loro (p. es. in palestre suddivise da pannelli divisorii), nella stessa struttura possono essere presenti anche più gruppi contemporaneamente. Continuerà a essere necessaria un'areazione efficace dei locali.

Se le attività sportive e culturali sono svolte nel quadro di una manifestazione (p. es. un torneo di calcio o un concerto), si applicano gli articoli 14 e 15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso, del numero di persone e della capienza (*lett. b*).

Non sono previste modifiche per le aree esterne.

Art. 21

In base all'introduzione dell'obbligo del certificato per le persone a partire dai 16 anni, anche nel settore del tempo libero occorrerà privilegiare d'ora in poi le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù solo per bambini e giovani al di sotto dei 16 anni. I servizi di consulenza individuale di queste organizzazioni e istituzioni non rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione e possono essere prestati secondo le regole generali (principalmente l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi).

Art. 25 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

Cpv. 2^{bis}: dato il significativo peggioramento della situazione epidemiologica, anche nel settore lavorativo, a determinate condizioni, emerge la necessità di poter verificare il possesso del certificato, per consentire ai datori di lavoro di ottemperare al loro obbligo di tutela della salute rispettivamente della protezione nei confronti di terzi. In determinati settori lavorativi (come ad esempio negli ospedali o nelle case di cura), questo è già ammesso indiscutibilmente alle abituali condizioni quadro del diritto del lavoro. In altre categorie o settori permangono tuttavia ancora incertezze sulla legittimità d'impiegare il certificato. La presente disposizione dovrebbe fare chiarezza ai sensi di una *lex specialis*. In tal modo, secondo l'articolo 3 i datori di lavoro devono essere autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all'articolo 3, se questo serve a stabilire l'adozione di misure di protezione opportune secondo il principio STOP o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 4. Per contenere la quantità di dati, si deve sempre utilizzare, ove disponibile, il certificato COVID light ogni qualvolta per stabilire misure non sia necessario distinguere tra la condizione del sistema immunitario e lo stato infettivo.

Se il datore di lavoro, basandosi su motivi oggettivi, richiede l'obbligo del certificato per una prestazione lavorativa da parte dei lavoratori, deve approntare un'offerta di test per i lavoratori che non dispongono di una condizione del sistema immunitario (ossia che non sono né vaccinati né guariti). Secondo l'attuale disciplinamento dei costi per l'esecuzione di test ripetuti, i costi per questa offerta di test sono assunti dalla Confederazione, mentre in caso di test singoli le spese sono assunte dal datore di lavoro. Se invece il datore di lavoro accompagna il possesso del certificato solo con misure di alleggerimento (p. es. revoca dell'obbligo di portare la mascherina, partecipazione a riunioni), la prestazione lavorativa può essere estesa anche ai lavoratori senza certificato, ma in presenza di misure di protezione, e il datore di lavoro non è obbligato ad approntare un'offerta di test e quindi ad assumersene i costi.

Il risultato della verifica del certificato non può essere utilizzato dal datore di lavoro per altri scopi. Inoltre, non devono crearsi discriminazioni tra i lavoratori vaccinati, guariti o sottoposti a test, da un lato, e i lavoratori non vaccinati dall'altro, ossia è inammissibile una differenziazione delle misure applicata per motivi non oggettivi. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto pubblico, si dovrà verificare nel singolo caso la presenza della base legale formalmente necessaria al trattamento dei dati sanitari visualizzati sul certificato (stato immunitario o stato infettivo).

Cpv. 2^{ter}: il datore di lavoro deve documentare per scritto se prevede misure di protezione o di attuazione di un piano di test basate sul possesso di un certificato. I lavoratori devono essere preventivamente sentiti in merito.

Art. 28 lett. a, c e d-h e modifica correlata dell'OMD

Nelle disposizioni vigenti i rimandi sono adeguati in modo corrispondente. Sulla base dell'obbligo del certificato appena introdotto per i locali chiusi delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club e della conseguente abrogazione del vigente obbligo per gli ospiti di stare seduti, anche la correlata comminazione della multa non è più necessaria. La *lettera f* e il corrispondente *numero 16003* dell'ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari¹ devono pertanto essere abrogati.

D'ora in avanti, i visitatori di una manifestazione all'aperto senza limitazione dell'accesso dovranno poter essere sanzionati con una multa disciplinare se violano intenzionalmente l'obbligo di stare seduti secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a numero 1 (*lett. g*). Anche le persone con più di 16 anni senza un certificato valido che accedono intenzionalmente a una struttura o a una manifestazione per le quali l'accesso è limitato alle persone con un simile certificato potranno essere punite con una multa disciplinare (*lett. h*).

Può (continuare a) essere multato anche chi svolge manifestazioni con un numero di persone superiore ai limiti massimi consentiti per la relativa situazione secondo gli articoli 14 e 14a (*lett. c*).

Allegato 1 n. 2 lett. a^{bis} e a^{ter}

Le prescrizioni per l'attuazione dei controlli all'ingresso devono essere precisate e stabilire esplicitamente che la verifica dell'identità delle persone deve avvenire mediante un appropriato documento d'identità con foto. È anche previsto di elencare le condizioni quadro da rispettare da parte dei gestori e degli organizzatori per quanto riguarda il trattamento dei dati.

Allegato 2, n. 2

La formulazione deve essere precisata e quindi adattata a quella delle altre ordinanze.

¹ RS 314.11